

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 1 MARZO 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì uno del mese di marzo, alle ore 11.04 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *gli Assessori Alessandri, Lombardi e Troncarelli.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Corrado, Di Berardino e Valeriani.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori D'Amato, Onorati e Orneli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 80

OGGETTO: Approvazione dei “*Criteria generali su cui improntare l’azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di “servizi di linea commerciali”, di “servizi di linea di gran turismo” e di “servizi di linea speciali” ai sensi dell’art. 4 della L.r. n. 30/1998*”, in sostituzione di quelli approvati con D.G.R. n. 919/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e s.m.i.;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 5 giugno 2018 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità al dott. Stefano Fermante;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di Contabilità”;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”, così come successivamente modificata, in particolare, dall’art. 21 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, e dall’art. 84 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”;
- il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

PREMESSO:

- che con l’art. 4 della richiamata L.R. n. 30/1998 sono stati definiti i servizi di trasporto pubblico

su strada, suddividendoli e classificandoli in: “Ordinari”, “Speciali”, “Sperimentali” e di “Gran Turismo”, indicando una definizione per ciascuna fattispecie;

- che con la stessa L.R. n. 30/1998, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 422/1997, sono state anche ripartite le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale, tra Regione, Province e Comuni, rispettivamente all’art. 6, agli artt. 7 e 8 ed agli artt. 9 e 10, ivi comprese le funzioni ed i compiti amministrativi a ciascuno attribuiti rispetto a detta classificazione;
- che la L.R. 6 agosto 1999 n. 14 ha ripreso e confermato dette deleghe, funzioni e compiti, così come stabiliti dalla citata L.R. n. 30/98;
- che, da ultimo, con l’art. 21 della L.R. n. 12/2016 e con l’art. 84 della più recente L.R. n. 7/2018, sono state apportate modifiche alla L.R. n. 30/98, introducendo e definendo, tra l’altro, i “servizi di linea commerciali” soggetti a procedura autorizzatoria da parte dell’Amministrazione competente e definendo i “servizi di linea speciali”, anch’essi soggetti ad autorizzazione;
- che la stessa norma, così come modificata, ha evidenziato l’esigenza di disporre di “criteri generali” per il rilascio delle relative autorizzazioni. In particolare, l’ultimo comma dell’art. 84 della L.R. n. 7/2018 dispone che detti “criteri generali” vadano approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, entro 6 mesi dalla emanazione della stessa;
- che, pertanto il nuovo impianto normativo prevede l’individuazione dei criteri da applicare nell’esercizio delle funzioni di cui trattasi, anche da parte delle altre Amministrazioni competenti in materia (Province, Città Metropolitana, Comuni e Roma Capitale);
- che con le modificazioni ed integrazioni introdotte, viene precisato altresì che compete alla Giunta regionale, sentita la medesima Commissione consiliare, l’adozione di criteri tesi a regolamentare anche il rilascio delle autorizzazioni per i cosiddetti “servizi di linee turistiche”, definiti dalla L.R. n. 30/98, quali “servizi di trasporto pubblico su strada di gran turismo”, già soggetti ad autorizzazione amministrativa da parte delle Amministrazioni competenti;
- che le modifiche introdotte non vanno ad alterare l’impianto generale della Legge circa le competenze della Regione e degli Enti Locali (Province e Comuni) relativamente alle funzioni amministrative agli stessi attribuite e/o delegate con la L.R. n. 30/98 poi confermate con la L.R. n. 14/99;
- che a quest’ultimo riguardo, come riportato dall’art. 10 comma 2, lettera a) della L.R. n. 30/98, secondo le modifiche introdotte con l’art. 21 della L.R. n.12/2016 : “per i servizi di gran turismo e commerciali esercitati nel territorio di Roma Capitale e che svolgono il servizio da e per Roma capitale verso gli aeroporti di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e di Ciampino “Giovan Battista Pastine”, le relative funzioni sono attribuite a Roma Capitale che le esercita promuovendo, ove necessario, l’intesa con le Amministrazioni pubbliche e gli enti interessati, sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare regionale competente”;

DATO ATTO che, con la deliberazione di Giunta regionale n. 919 del 10 dicembre 2019, sono stati approvati i criteri generali su cui improntare l’azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di servizi di linea commerciali, di servizi di linea di gran turismo e di servizi di linea speciali, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 30/1998;

CONSIDERATO che, in fase di prima applicazione dei nuovi criteri generali, tenuto conto dell'impatto che questi avrebbero potuto avere nei confronti delle aziende e, più in generale, dei soggetti interessati, la Regione ha mantenuto un costante presidio sugli effetti derivanti dall'attuazione degli stessi;

PRESO ATTO che, a più di due anni dall'introduzione dei criteri generali di cui alla citata DGR n. 919/2019, i competenti Uffici regionali hanno rilevato la necessità di procedere ad un ulteriore snellimento di alcune delle procedure adottate, rendendole maggiormente coerenti con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009, nonché con le esigenze evidenziate da parte del mercato. In particolare, si rende necessario:

- modificare il paragrafo relativo ai requisiti soggettivi e oggettivi (Paragrafo 5), eliminando l'obbligo di dover disporre di mezzi immatricolati per la prima volta da non più di sette anni;
- modificare il paragrafo relativo alla domanda per il rilascio e rinnovo dell'autorizzazione (Paragrafo 6), mantenendo all'interno di questo le sole procedure per il rilascio dell'autorizzazione;
- introdurre un apposito paragrafo (Paragrafo 7) nel quale individuare le procedure per il rinnovo dell'autorizzazione;
- revisionare la procedura con cui le aziende sono tenute a dimostrare annualmente il possesso dei requisiti di idoneità finanziaria e di affidabilità bancaria;
- modificare il Paragrafo 8, comma 13, specificando che debba essere l'Amministrazione a consultare il gestore TPL circa l'assenza di controindicazioni all'uso di infrastrutture, fermate e capolinea destinati al TPL, anche per i servizi commerciali;
- modificare il Paragrafo 9:
 - comma 6, relativamente ai termini entro i quali l'impresa può richiedere modifiche al percorso;
 - comma 7, in merito alla cessione o trasferimento dell'autorizzazione;
- modificare il Paragrafo 12, in coerenza con la vigente normativa in merito di sanzioni amministrative pecuniarie;
- modificare i termini entro cui le Amministrazioni interessate procedono all'approvazione ovvero all'adeguamento dei propri regolamenti dei servizi di trasporto di linea commerciali, gran turismo e speciali;
- eliminare l'obbligo di conferma delle autorizzazioni già concesse;
- modificare il Paragrafo 14, rendendolo più uniforme rispetto alle disposizioni previste con nuovi criteri generali;

RITENUTO pertanto di dover modificare i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di servizi di linea commerciali, di servizi di linea di gran turismo e di servizi di linea speciali, approvati con la menzionata DGR n. 919/2019, al fine di renderli maggiormente coerenti con alcune disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009, nonché con le esigenze evidenziate da parte del mercato;

VISTO l'allegato documento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante "Criteri generali su cui improntare l'azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni

all'esercizio di "servizi di linea commerciali", di "servizi di linea di gran turismo" e di "servizi di linea speciali" ex art. 4 della L.r. n. 30/1998" redatti in conformità ai nuovi ed ulteriori indirizzi, in sostituzione di quelli approvati con D.G.R. n. 919/2019;

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta dell'8.02.2022 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che l'Assessore con nota prot.0188098 del 24.02.2022 ha comunicato che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

- di approvare il documento allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Criteri generali su cui improntare l'azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di "servizi di linea commerciali", di "servizi di linea di gran turismo" e di "servizi di linea speciali" ai sensi dell'art. 4 della L.r. n. 30/1998", in sostituzione di quelli approvati con D.G.R. n. 919 del 10/12/2019, a decorrere dalla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.